



CORTE DI APPELLO DI CATANIA

PRESIDENZA

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

Visto l'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n.27 ed ulteriormente modificato dall'art. 3 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28 (di seguito il decreto legge 17 marzo 2020, n.18), che detta misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare;

visto l'art. 36 del decreto legge 8 aprile 2020, n.23 che ha prorogato all'11 maggio 2020 il termine del 15 aprile 2020, previsto dall'art. 83 commi uno e due del decreto legge 17 marzo 2020, n.18 ai fini del rinvio d'ufficio dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari e ha sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti medesimi;

ritenuto che, in assenza di ulteriori provvedimenti normativi di proroga, sono state adottate con decreto del 5 maggio 2020, per il periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020, le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per garantire la progressiva ripresa del servizio, assicurando, al tempo stesso, il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dalle competenti Autorità al fine di evitare eccessive presenze all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati fra le persone;

ritenuto che, per assicurare tali finalità, ai sensi dell'art 83 comma 7 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, (a) sono state confermate le disposizioni già impartite (decreti dell'11 e del 25 marzo 2020) riguardo alle limitazioni dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari e alla regolamentazione dell'accesso ai servizi di cancelleria, previa prenotazione, tramite mezzi di comunicazione telefonica e

GC/



CORTE DI APPELLO DI CATANIA

PRESIDENZA

telematica, e convocazione scaglionata per orari fissi; (b) sono stati adottati criteri uniformi riguardo ai procedimenti che formeranno oggetto di trattazione nelle udienze del periodo; (c) sono state adottate, per lo svolgimento delle udienze civili, le modalità di trattazione telematica e camerale richiamate nell'art. 83, comma 7, lettere f) ed h) del decreto legge 17 marzo 2020, n.18; (d) sono state adottate, per lo svolgimento delle udienze penali, le modalità di trattazione a distanza richiamate nell'art. 83 commi 12, 12 bis e 12 quinquies del decreto legge 17 marzo 2020, n.18; (e) è stata incrementata gradualmente la presenza fisica dei dipendenti, attraverso opportune rotazioni, nei limiti imposti dalla necessità di assicurare gli adempimenti indispensabili per lo svolgimento dell'attività giurisdizionale, fermo restando la possibilità, per il resto, di continuare ad avvalersi del lavoro agile o di altre forme di svolgimento flessibile della prestazione lavorativa;

ritenuto che, in data 26 maggio 2020, è stato sottoscritto fra la Presidenza della Corte e i Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto un protocollo di intesa contenente linee guida per la trattazione dei processi civili e penali, le cui previsioni integrano quelle del decreto del 5 maggio 2020;

DECRETA

nelle udienze ricomprese sino al 31 luglio 2020 saranno trattati i processi civili e penali di seguito specificati, mentre i restanti procedimenti saranno rinviati d'ufficio a data da determinarsi, successiva al 31 luglio 2020.

SETTORE CIVILE

GC/

Catania – Piazza G. Verga – CAP 95129 – Tel. 095/366184 - 303 fax 095/502603

\\10.9.9.36\Share\Corte\Segreteria\coronavirus - decreti\26 maggio 2020\DECRETO POST 11 maggio 2020_2 maggio 2020.doc



CORTE DI APPELLO DI CATANIA

PRESIDENZA

SEZIONI CIVILI ORDINARIE

- a) procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile;
- b) reclami previsti dagli artt. 18 e 22 della legge fallimentare e ogni altro reclamo fallimentare;
- c) procedimenti elettorali di cui agli artt. 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n.150;
- d) processi fissati per la precisazione delle conclusioni o per la discussione in relazione al rito applicabile;
- e) tutti i processi, in genere, la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.

La dichiarazione di urgenza è fatta dal Presidente della Corte o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del presidente della sezione, egualmente non impugnabile.

SEZIONE LAVORO

- a) procedimenti di cui agli articoli 373 e 431 del codice di procedura civile;
- b) processi fissati per la discussione;
- c) tutti i processi, in genere, la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.

GC/

Catania – Piazza G. Verga – CAP 95129 – Tel. 095/366184 - 303 fax 095/502603

\\M0.9.9.36\Share\Corte\Segreteria\coronavirus - decreti\26 maggio 2020\DECRETO POST 11 maggio 2020_2 maggio 2020.doc



CORTE DI APPELLO DI CATANIA

PRESIDENZA

La dichiarazione di urgenza è fatta dal Presidente della Corte o dal suo delegato in calce al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del presidente della sezione, egualmente non impugnabile.

SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI

a) procedimenti di cui agli artt. 283 e 373 del codice di procedura civile, nonché quelli di cui all'art. 351 del codice di procedura civile, ove sia presentata l'istanza ai sensi del secondo comma dello stesso articolo;

b) procedimenti relativi alle dichiarazioni di adottabilità e ai minori allontanati dalla famiglia quando dal ritardo può derivare un grave pregiudizio e, in genere, procedimenti in cui è urgente e indifferibile la tutela di diritti fondamentali della persona;

c) procedimenti relativi ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti dai rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o affinità nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali;

d) procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;

e) procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi dell'Unione europea;

GC/



CORTE DI APPELLO DI CATANIA

PRESIDENZA

- f) processi in tema di protezione internazionale fissati per la precisazione delle conclusioni;
- g) tutti i processi, in genere, la cui ritardata trattazione può produrre pregiudizio alle parti e ai minori a vario titolo coinvolti.

La dichiarazione di urgenza è fatta dal Presidente della Corte o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le cause già iniziate, con provvedimento del presidente della sezione, egualmente non impugnabile.

Le date dei rinvii per le cause non trattate saranno comunicate alle parti dall'ufficio.

I presidenti di sezione avranno cura di disporre i rinvii tenendo conto dei criteri di priorità stabiliti nei documenti organizzativi della Corte ed in modo di non rallentare ulteriormente l'attività giudiziaria una volta superato il periodo emergenziale, prevedendo, ove possibile, udienze con un maggior numero di procedimenti ed eventualmente anche udienze straordinarie, in modo da contenere i rinvii resi necessari dall'emergenza sanitaria e limitare il disagio per le parti processuali.

Le udienze civili relative ai processi civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione,
GC/



CORTE DI APPELLO DI CATANIA

PRESIDENZA

potranno svolgersi, ove possibile, mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, secondo le modalità previste nell'art. 83, comma 7, lett. f) del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 ed in conformità alle linee guida adottate col protocollo d'intesa sottoscritto in data 26 maggio 2020 (All. A).

Le udienze civili relative ai processi civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti si svolgeranno mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, entro il termine previsto e comunicato con congruo anticipo dal presidente di sezione, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento deliberato dal collegio, secondo le modalità previste nell'art. 83, comma 7, lett. h) del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 ed in conformità alle linee guida adottate col protocollo d'intesa sottoscritto il 26 maggio 2020 (All. A).

Tali disposizioni si applicano anche alle controversie di lavoro e di previdenza, dovendosi ritenere il riferimento alle "udienze civili" riferibile al complesso del contenzioso civile, anche in considerazione del carattere eccezionale delle disposizioni, destinate a fronteggiare, al pari delle altre previste nel decreto, una situazione di straordinaria emergenza, con l'adozione di misure per quanto più possibile uniformi.

In ogni caso, ove le udienze non possano svolgersi con modalità da remoto o cartolare, le stesse, ferma l'applicazione dell'art.128 del codice di procedura civile, saranno tenute nell'aula di udienza con chiamata delle singole cause scaglionata nel
GC/

Catania – Piazza G. Verga – CAP 95129 – Tel. 095/366184 - 303 fax 095/502603

\\M0.9.9.36\Share\Corte\Segreteria\coronavirus - decreti\26 maggio 2020\DECRETO POST 11 maggio 2020_2 maggio 2020.doc



CORTE DI APPELLO DI CATANIA

PRESIDENZA

tempo e rispetto fra tutti i partecipanti alle udienze delle distanze indicate dall'Autorità sanitaria.

SETTORE PENALE

SEZIONI PENALI ORDINARIE E SEZIONI D'ASSISE

- a) procedimenti a carico di persone detenute, anche con coimputati liberi;
- b) procedimenti nell'ambito dei quali sono applicate misure cautelari personali anche non custodiali;
- c) procedimenti per i reati di cui all'art. 407 comma 2 lett. a) del codice di procedura penale;
- d) procedimenti aventi ad oggetto appelli avverso sentenze di non luogo a procedere;
- e) procedimenti in cui sono applicate o è pendente l'applicazione di misure di sicurezza detentive e patrimoniali, con esclusione, in relazione a queste ultime, delle ipotesi di applicazione della confisca obbligatoria;
- f) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione personali (ad eccezione delle misure di prevenzione non esecutive) e patrimoniali;
- g) incidenti di esecuzione il cui accoglimento può determinare l'imminente scarcerazione dell'imputato laddove tale circostanza risulti o sia rappresentata dal difensore o dall'interessato in seno all'istanza stessa o con comunicazione da inviarsi almeno quattro giorni prima dell'udienza;
- h) procedimenti per i quali vi è concordato sui motivi in appello, anche

GC/

Catania – Piazza G. Verga – CAP 95129 – Tel. 095/366184 - 303 fax 095/502603

K:\CORONAVIRUS\26 maggio 2020\DECRETO POST 11 maggio 2020_2 maggio 2020.doc



CORTE DI APPELLO DI CATANIA

PRESIDENZA

laddove non rientranti tra le ipotesi sopra indicate;

i) ogni altro processo che, secondo la valutazione del presidente di sezione, abbia carattere di urgenza, tenuto conto dei criteri di priorità stabiliti negli atti organizzativi della Corte ed in particolare della prescrizione dei reati, salva la facoltà del difensore di chiedere motivatamente il rinvio della trattazione;

j) procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all'estero ai sensi della legge 22 aprile 2005, n. 69, procedimenti di estradizione per l'estero di cui al capo I del titolo II del libro XI del codice di procedura penale.

SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI

Valgono gli stessi criteri previsti per le sezioni ordinarie e d'assise.

Ferma l'applicazione dell'art. 472, comma 3 cpp, dal 12 maggio 2020 al 30 giugno 2020 la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3,4, 5 dell'articolo 146 bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, secondo come previsto nell'art. 83 commi 12 e 12 bis del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 ed in conformità alle linee guida adottate col protocollo d'intesa in data 26 maggio 2020 (All. B).

GC/

Catania – Piazza G. Verga – CAP 95129 – Tel. 095/366184 - 303 fax 095/502603

\\10.9.9.36\Share\Corte\Segreteria\coronavirus - decreti\26 maggio 2020\DECRETO POST 11 maggio 2020_2 maggio 2020.doc



CORTE DI APPELLO DI CATANIA

PRESIDENZA

In ogni caso, le udienze saranno tenute con chiamata dei singoli processi scaglionati nel tempo e con tutte le ulteriori cautele ritenute necessarie al fine di evitare assembramenti o contatti ravvicinati delle persone, e rispetto fra tutti i partecipanti delle distanze indicate dall'Autorità sanitaria.

Tutte le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti saranno eseguite in conformità a quanto disposto dai commi 13 e 14 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

I presidenti di sezione avranno cura di disporre i rinvii tenendo conto dei criteri di priorità stabiliti nei documenti organizzativi della Corte ed in modo di non rallentare ulteriormente l'attività giudiziaria una volta superato il periodo emergenziale, prevedendo, ove possibile, udienze con un maggior numero di procedimenti ed eventualmente anche udienze straordinarie, in modo da contenere i rinvii resi necessari dall'emergenza sanitaria e limitare il disagio per le parti processuali.

Restano confermate le disposizioni già impartite riguardo alle limitazioni dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari e alla regolamentazione dell'accesso ai servizi di cancelleria (All. C e successivi).

Catania, 26 maggio 2020

Il Presidente della Corte

Giuseppe Meliadó

GC/

Catania – Piazza G. Verga – CAP 95129 – Tel. 095/366184 - 303 fax 095/502603

10.9.36\ShareCorte\Segreteria\CORONAVIRUS\26 maggio 2020\DECRETO POST 11 maggio 2020_2 maggio 2020.doc



PROTOCOLLO DI INTESA

tra

la Corte di appello di Catania

e i

Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto

per la trattazione dei processi civili sino al 31 luglio 2020 innanzi alla Corte di appello di Catania

La **Corte di appello di Catania**, con sede in Catania, in piazza Verga, palazzo di giustizia, rappresentata dal **Dott. Giuseppe Meliadò**, in qualità di Presidente della Corte, e i **Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto**, rappresentati dall'**Avv. Rosario Pizzino** (Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania), dall'**Avv. Francesco Favi** (Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa), dall'**Avv. Emanuela Tumino** (Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa) e dall'**Avv. Giovanni Russo** (Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone),

premesso che l'art. 83 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020 n. 27 (in tema di "nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in

materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare”) demanda ai capi degli uffici giudiziari l’adozione (per il periodo dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020, quale definito dagli artt. 36 del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 e 3 del decreto legge 30 aprile 2020 n. 28) delle misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico - sanitarie fornite dalle competenti Autorità statali e regionali, al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone; rilevato che tra tali possibili misure organizzative il settimo comma del citato art. 83 indica **“l’adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze”** (lettera d), lo **“svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti e dagli ausiliari mediante collegamenti da remoto”** (lettera f) e **“lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”** (lettera h);

rilevato che i sottoscritti, nel ribadire l’assoluta opportunità del metodo (già proficuamente praticato in questo distretto giudiziario) di elaborazione partecipata e condivisa di linee guida di natura organizzativa, concordano sulla necessità dell’adozione, per la Corte di appello di Catania, di misure organizzative che, compatibilmente con la prioritaria esigenza di preservare la salute delle persone e di assicurare il rispetto delle necessarie indicazioni igienico - sanitarie, possano

garantire, pur nell'attuale situazione emergenziale, la continuità dell'attività giudiziaria (costituente un inequivocabile segno della persistente presenza dello Stato comunità) e l'efficiente ed effettivo esercizio della fondamentale funzione giurisdizionale e delle altrettanto fondamentali facoltà difensive legali poste a tutela dei diritti delle parti;

rilevato che le modalità di trattazione dei processi indicate nei successivi articoli 3, 4 e 6 del presente protocollo saranno operative (nel periodo sino al 31 luglio 2020) solo con riferimento a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Corte di appello del 5 maggio 2020 che ha disposto la trattazione dei procedimenti civili ivi analiticamente indicati e il rinvio dei restanti a data successiva al 31 luglio 2020, fermi restando sia la facoltà dei difensori di formulare istanza di trattazione anticipata dei singoli procedimenti sulla base di adeguatamente prospettate ragioni di urgenza, sia l'auspicio di una positiva evoluzione, nel medesimo periodo di riferimento, della situazione sanitaria, che possa consentire un'attenuazione e/o una riduzione temporale del provvedimento di rinvio d'ufficio delle udienze e un progressivo ritorno al normale svolgimento dell'attività giudiziaria;

I sottoscritti convengono quanto segue:

Art. 1

La misura organizzativa prevista dalla lettera **h)** dell'art. 83, comma settimo, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (**svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo**

scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice) viene concordemente individuata dai sottoscritti come la più utile e la più idonea al contemperamento delle diverse esigenze indicate in premessa (preservazione della salute delle persone e assicurazione della continuità dell'attività giudiziaria), in quanto, da un lato, evita pericolosi assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone, e, dall'altro lato, previene una generalizzata stasi di tutti i procedimenti civili pendenti dinanzi alla Corte di appello di Catania (che produrrebbe difficoltà e criticità non superabili in tempi brevi, una volta venuta meno la situazione emergenziale), consentendo invece una ordinata e progressiva trattazione e definizione delle cause, nel rispetto dei canoni costituzionali di effettività ed efficienza della giurisdizione, di garanzia della difesa e del contraddittorio, di durata ragionevole del processo.

ART. 2

I sottoscritti concordano sul fatto che la formulazione -contenuta nella menzionata lettera **h)** del settimo comma dell'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18 - **“svolgimento delle udienze civili”** si riferisce inequivocamente a tutti i procedimenti civili (contenziosi e di volontaria giurisdizione), pendenti e sopravvenuti, di competenza della Corte di appello (e, quindi, anche alle controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza obbligatorie), a tutti i riti processuali (civili) di volta in volta applicabili alle varie cause, e a tutte le fasi (iniziale, trattazione, istruttoria e decisoria) di tali procedimenti.

Art. 3

Svolgimento telematico delle udienze di (autonoma) trattazione delle istanze di inibitoria (artt. 283, 351, 431, 373, 401 e 407 c.p.c.), delle udienze (anche camerale) di prima comparizione e delle eventuali (successive) udienze di trattazione.

Per le udienze del periodo sino al 31 luglio 2020 (se e in quanto non richiedenti la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti) i sottoscritti concordano le seguenti modalità di svolgimento:

- A.** Deposito e comunicazione (per via telematica), alle parti, almeno quattro giorni prima della fissata udienza, del provvedimento del giudice che dispone la data e lo svolgimento dell'udienza secondo le modalità previste dall'art. 83, comma settimo, lettera h) del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, con l'indicazione del termine di cui alla successiva lettera **C)** del presente articolo 3, e con l'avviso che il mancato deposito delle note scritte di cui alla stessa lettera **C)** equivarrà alla mancata comparizione della parte in udienza;
- B.** Inserimento, ad opera della cancelleria, dell'annotazione "trattazione scritta" nello storico del fascicolo processuale;
- C.** Deposito telematico, ad opera delle parti (entro le ore 11,00 del giorno della fissata udienza "cartolare"), di note scritte (eventualmente congiunte e contenenti solo eventuali istanze o il richiamo delle istanze già formulate nei rispettivi atti costitutivi, e le conclusioni con riferimento ai provvedimenti

giudiziali adottabili in quella fase del procedimento) da registrare nell'evento "istanza generica" o nel diverso evento eventualmente indicato dal giudice nel provvedimento di cui alla superiore lettera A). Contenimento delle dette note scritte entro il limite di due pagine, in conformità al principio di sinteticità degli atti telematici (art. 16 - bis, comma 9 - octies, del decreto legge n. 179/2012 e successive modificazioni), tenuto conto della riconducibilità delle stesse note al contenuto tipicamente sintetico ed essenziale del verbale d'udienza;

D. Obbligatorio rinvio preliminare e interlocutorio della causa alla prima udienza concretamente utile -da svolgersi possibilmente, se ancora in periodo emergenziale, con le medesime modalità telematiche- per consentire il contraddittorio reso necessario dall'eventuale costituzione della parte (appellata o reclamata) avvenuta soltanto con il deposito delle predette note scritte o con altro atto depositato oltre il termine di cui alla superiore lettera C e comunque entro il giorno della prevista udienza "cartolare", o ancora con atto non tempestivamente accettato dalla cancelleria;

E. Adozione, fuori udienza, del provvedimento del giudice (ad esempio, statuizione sull'istanza di inibitoria, assegnazione di termini -con la fissazione di una nuova udienza- per la sanatoria di irregolarità della costituzione della parte o per la produzione della prova della ritualità della notificazione dell'atto introduttivo o per la rinnovazione dello stesso atto introduttivo o della sua notificazione ovvero per

l'integrazione del contraddittorio o per la notificazione di appello o reclamo incidentali a una parte contumace, ammissione di mezzi istruttori e disposizioni per la loro assunzione -senza fissazione, nel caso di nomina di c.t.u., di un'apposita udienza per il relativo giuramento-, rinvio della causa su richiesta delle parti per trattative di bonario componimento, rinvio interlocutorio ad altra udienza -da svolgersi possibilmente, se ancora in periodo emergenziale, con le medesime modalità telematiche- per consentire alle parti di dedurre su eventuali profili di inammissibilità dell'appello ex art. 348 - bis c.p.c. o su questioni preliminari o pregiudiziali rilevabili d'ufficio ovvero su eventuali fatti sopravvenuti allegati nelle note scritte, rinvio obbligatorio della causa ad altra udienza nell'ipotesi di cui alla superiore lettera **D**, rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni o per la discussione, provvedimento decisorio nel caso di procedimento camerale non richiedente istruttoria, etc.);

F. Applicabilità, in presenza degli altri eventuali presupposti, dei provvedimenti ex artt. 348 e 309 c.p.c. o dei provvedimenti di improcedibilità -dei giudizi camerali- per il mancato deposito delle note scritte di cui alla superiore lettera **C** (equivalente alla mancata comparizione della parte in udienza).

Art. 4

Svolgimento telematico delle udienze di precisazione delle conclusioni, delle udienze di discussione (art. 437 c.p.c.) e delle udienze di posizione in decisione

dei procedimenti camerale (artt. 739 e 709 - bis c.p.c., 4 della legge n. 898/70 e successive modificazioni, etc.).

Per tali udienze del periodo sino al 31 luglio 2020 (se e in quanto non richiedenti la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti) i sottoscritti concordano le seguenti modalità di svolgimento:

- A) Deposito e comunicazione (per via telematica), alle parti, del provvedimento del giudice che dispone la data e lo svolgimento dell'udienza secondo le modalità di cui all'art. 83, comma settimo, lettera h) del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, con l'indicazione del termine di cui alla successiva lettera C) del presente articolo 4, e con l'avviso che il mancato deposito delle note scritte di cui alla stessa lettera C) equivarrà alla mancata comparizione della parte in udienza;
- B) Inserimento, ad opera della cancelleria, dell'annotazione "trattazione scritta" nello storico del fascicolo processuale;
- C) Deposito telematico, ad opera delle parti (entro le ore 11,00 del giorno della fissata udienza "cartolare"), di note scritte (contenenti soltanto la precisazione delle conclusioni -nei limiti di cui all'art. 189 c.p.c. o, nel caso di procedimenti camerale, nei limiti di cui agli atti costitutivi e alle note difensive conclusionali eventualmente autorizzate e preventivamente depositate, e salva sempre la possibilità di dedurre fatti sopravvenuti-), e, nel caso di controversie soggette al rito del lavoro, deposito telematico delle stesse note (con i predetti contenuti e limiti, e con l'eventuale richiesta di discussione orale della causa ex art. 437

c.p.c.) entro le ore 11,00 del quarto giorno (feriale) antecedente alla fissata udienza “cartolare”. Le note scritte verranno registrate sotto l’evento “precisazione delle conclusioni” o nel diverso evento eventualmente indicato dal giudice nel provvedimento di cui alla superiore lettera A). Contenimento delle dette note scritte entro il limite di due pagine, in conformità al principio di sinteticità degli atti telematici (art. 16 - bis, comma 9 - octies, del decreto legge n. 179/2012 e successive modificazioni), tenuto conto della riconducibilità delle stesse note al contenuto tipicamente sintetico ed essenziale del verbale d’udienza;

D) Adozione, fuori udienza (anche nel caso di mancato deposito, ad opera di una delle parti del processo, delle note scritte di cui alla superiore lettera C), del provvedimento del giudice, avuto riguardo alla natura del procedimento e al rito applicabile (ad esempio, posizione in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, deposito del provvedimento decisorio, rinvio della causa su richiesta delle parti per trattative di bonario componimento, provvedimento interlocutorio con rinvio della causa ad altra udienza -da svolgersi possibilmente, se ancora in periodo emergenziale, con le medesime modalità telematiche- anche per consentire alle parti di dedurre su eventuali fatti sopravvenuti allegati nelle note scritte, decreto camerale decisorio o disponente mezzi istruttori, possibile rinvio della causa ad altra udienza nel caso di espressa richiesta, anche di una sola parte, di discussione orale ex art. 437 c.p.c. per le controversie soggette al rito del lavoro, etc.);

E) Applicabilità, in presenza degli altri eventuali presupposti, dei provvedimenti ex art. 309 c.p.c. o di improcedibilità -dei giudizi camerali- per il mancato deposito delle note scritte di cui alla superiore lettera C (equivalente alla mancata comparizione della parte in udienza).

Art. 5

I sottoscrittori concordano sul fatto che l'eventuale e documentata soggezione del difensore costituito (o di un suo familiare convivente o di un suo familiare affetto da grave disabilità e da esso assistito) al contagio da COVID - 19 o la sottoposizione (sua o del predetto familiare) a un periodo di quarantena, in funzione di prevenzione della diffusione del contagio, costituiranno causa, non imputabile al medesimo difensore, di impedimento dell'esercizio delle facoltà difensive della parte, rilevante ex art. 153, comma secondo, c.p.c., nonché, se previamente comunicata, causa determinativa della necessità del rinvio dell'udienza già fissata.

Art. 6

Svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti e dagli ausiliari mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia

I sottoscritti concordano sul fatto che, nel caso di ricorso, da parte delle varie sezioni, a tale modalità (c.d. da remoto) di conduzione e di svolgimento delle udienze (ad

esempio, per l'esame, la discussione e la decisione di istanze urgenti e cautelari al di fuori e prima delle ordinarie udienze di comparizione e trattazione dei procedimenti), al fine (espressamente indicato dalla disposizione di legge) di "salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti":

- A)** si procederà al deposito e alla comunicazione (per via telematica), alle parti (e, se ne è prevista la partecipazione, al pubblico ministero), del provvedimento del giudice che dispone lo svolgimento dell'udienza secondo le modalità di cui all'art. 83, settimo comma, lettera f), del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18. Il provvedimento indicherà il giorno, l'ora e le modalità di collegamento. La cancelleria inserirà l'annotazione "udienza da remoto" nello storico del fascicolo processuale. Per partecipare all'udienza è necessario che i difensori abbiano: **1)** preventivamente scaricato l'applicativo Microsoft Teams; **2)** comunicato alla cancelleria, il giorno prima dell'udienza, il proprio recapito telefonico (fisso e mobile) e l'indirizzo di posta elettronica ordinaria (non PEC). Nel momento di apertura dell'udienza verrà spedito al difensore, all'indirizzo di posta elettronica ordinaria preventivamente comunicato, un link che gli consentirà (cliccando sull'opzione "partecipa ora") di entrare nella sala di attesa virtuale e, quindi, di essere ammesso dal giudice a partecipare all'udienza;
- B)** all'udienza il giudice darà atto a verbale: **1)** delle modalità di accertamento dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà; **2)** anche delle dichiarazioni dei difensori relative al fatto che non

siano in atto, né da parte degli stessi difensori, né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati; 3) della dichiarazione della parte, che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il suo difensore, che non sono fisicamente presenti soggetti non legittimati;

C) di tutte le ulteriori operazioni sarà dato atto nel processo verbale, che verrà inserito nel fascicolo informatico e verrà comunicato via PEC ai difensori.

Art. 7


I sottoscritti si impegnano a promuovere, con ogni mezzo telematico disponibile, la conoscenza del presente protocollo sul territorio del distretto.

Art. 8


Le previsioni del presente protocollo sostituiscono quelle contenute nell'allegato (A) al decreto del Presidente della Corte del 5 maggio 2020.

Sottoscritto in Catania, nel Palazzo di giustizia, il giorno ~~16~~ maggio 2020.

Il Presidente della Corte di appello di Catania



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials, located below the title.

PROTOCOLLO DI INTESA

tra

la Corte di appello di Catania

e i

Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto

**per la trattazione dei processi penali per il periodo sino al 31 luglio 2020 innanzi
alla Corte di appello di Catania**

La **Corte di Appello di Catania**, con sede in Catania, piazza Verga, palazzo di giustizia, rappresentata dal **Dott. Giuseppe Meliadò**, in qualità di Presidente della Corte, e i **Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto**, rappresentati dall'**Avv. Rosario Pizzino** (Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania), dall'**Avv. Francesco Favi** (Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa), dall'**Avv. Emanuela Tumino** (Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa) e dall'**Avv. Giovanni Russo** (Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone);

premesso che l'art. 83, comma sette del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n.27 ed ulteriormente modificato dall'art. 3 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, che detta misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare, prevede che vanno adottate, per il periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020, le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per garantire la progressiva ripresa del servizio, assicurando, al tempo stesso, il rispetto delle indicazioni igienico-

sanitarie fornite dalle competenti Autorità al fine di evitare eccessive presenze all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati fra le persone;
premessi che, per assicurare tale finalità, le parti convengono sull'opportunità di fissare, sulla base degli atti di indirizzo già adottati dal Presidente della Corte con decreti del 5 e dell'11 maggio 2020 (All. 1 e 2), linee guida comuni in ordine alle modalità di trattazione delle udienze penali innanzi alla Corte di appello;

convengono quanto segue

ART. 1

Nelle udienze programmate sino al 31 luglio 2020 saranno trattati i procedimenti penali sotto indicati:

- a) procedimenti a carico di persone detenute, anche con coimputati liberi;
- b) procedimenti nell'ambito dei quali sono applicate misure cautelari personali anche non custodiali;
- c) procedimenti per i reati di cui all'art. 407 comma 2 lett. a) del codice di procedura penale;
- d) procedimenti aventi ad oggetto appelli avverso sentenze di non luogo a procedere;
- e) procedimenti in cui sono applicate o è pendente l'applicazione di misure di sicurezza detentive e patrimoniali, con esclusione, in relazione a queste ultime, delle ipotesi di applicazione della confisca obbligatoria;
- f) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione personali (ad eccezione delle misure di prevenzione non esecutive) e patrimoniali;
- g) incidenti di esecuzione il cui accoglimento può determinare l'imminente scarcerazione dell'imputato, laddove tale circostanza risulti o sia rappresentata dal difensore o dall'interessato in seno all'istanza stessa o con comunicazione da inviarsi almeno quattro giorni prima dell'udienza;
- h) procedimenti per i quali vi è concordato sui motivi in appello, anche laddove non rientranti tra le ipotesi sopra indicate;

i) ogni altro processo che, secondo la valutazione del presidente di sezione, abbia carattere di urgenza, tenuto conto dei criteri di priorità stabiliti negli atti organizzativi della Corte ed in particolare della prescrizione dei reati, salva la facoltà del difensore di chiedere motivatamente il rinvio della trattazione;

l) procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all'estero ai sensi della legge 22 aprile 2005, n. 69, procedimenti di estradizione per l'estero di cui al capo I del titolo II del libro XI del codice di procedura penale.

Art. 2

I procedimenti non ricompresi nel suindicato elenco saranno rinviati d'ufficio a data da determinarsi, successiva al 31 luglio 2020.

I presidenti di sezione procederanno alla revisione dei ruoli delle udienze già fissate sino al 31 luglio 2020, al fine di individuare i procedimenti da trattare secondo i criteri sopra indicati.

I difensori impegnati nei procedimenti da trattare, come sopra individuati, saranno avvisati della trattazione stessa con specifica indicazione della fascia oraria, ove già non prevista. L'avviso sarà dato mediante comunicazione a mezzo p.e.c. a cura della cancelleria almeno sette giorni prima della data dell'udienza.

In relazione ai procedimenti per i quali sarà disposto il rinvio d'ufficio a data successiva al 31 luglio, il decreto, contenente la data della nuova udienza, sarà notificato, a mezzo p.e.c., dalla cancelleria alle parti interessate almeno sette giorni prima dell'udienza da rinviare.

Il ruolo di udienza contenente l'elencazione dei procedimenti che non verranno trattati (nell'ambito del quale saranno richiamati il numero di R.G.N.R. ed il nominativo del difensore) e delle relative date di rinvio verrà comunicato altresì, a cura della cancelleria, con urgenza e comunque almeno sette giorni prima dell'udienza da rinviare, alla Procura Generale della Repubblica ed ai Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto così da consentire a ciascun Ordine la pubblicazione sul sito istituzionale.

In relazione ai procedimenti di cui alla lettera i) del suindicato elenco, per i quali è facoltà degli Avvocati chiedere rinvio, i difensori interessati provvederanno, almeno cinque giorni prima dell'udienza, all'invio a mezzo p.e.c. della richiesta di differimento della trattazione del procedimento, che dovrà essere trasmessa anche alla Procura Generale della Repubblica ed alle altre parti processuali. In tale ipotesi la Corte provvederà a rinviare d'ufficio il procedimento con decreto che verrà notificato a mezzo p.e.c. a cura della cancelleria alle parti interessate almeno due giorni prima.

Nel medesimo termine di almeno cinque giorni prima dell'udienza sarà possibile trasmettere a mezzo p.e.c. comunicazione avente ad oggetto eventuali istanze di concordato sui motivi di appello relative anche ai procedimenti di cui era previsto il rinvio, così da consentirne la trattazione e la definizione.

Restano in ogni caso pienamente applicabili, in relazione ai procedimenti di cui agli elenchi dei processi di prossima fissazione già trasmessi, le previsioni di cui al vigente Protocollo di intesa in materia di concordato sui motivi in appello sottoscritto il 23 luglio 2018, al quale integralmente si rimanda.

Art.3

Al fine di limitare quanto più possibile le presenze nelle aule e nelle aree comuni del Palazzo di Giustizia, i processi saranno trattati, qualora coesistano processi con imputati sottoposti a misura cautelare e con imputati liberi, in due distinte fasce orarie, così differenziate:

trattazione nella prima fascia oraria, compresa tra le ore 9,30 e le ore 11,30, dei procedimenti di cui alle lettere a) e b) del suindicato elenco, pendenti nei confronti di imputati detenuti o sottoposti a misura anche non custodiale. L'ordine di chiamata dei procedimenti (determinato sulla base del criterio preferenziale della datazione dell'iscrizione) verrà reso noto all'inizio dell'udienza anche tramite affissione all'esterno dell'aula del relativo ruolo;

trattazione nella seconda fascia oraria, a partire dalle ore 11,30, dei procedimenti ricompresi alle lettere da c) ad i) dell'elenco dei procedimenti oggetto di trattazione di cui sopra, secondo l'ordine (che verrà determinato sulla base del criterio preferenziale della datazione dell'iscrizione) che verrà reso noto all'inizio dell'udienza tramite affissione all'esterno dell'aula del relativo ruolo.

La trattazione dei procedimenti avverrà comunque, in coerenza con la previsione dell'art. 83 comma 12 del d.l. 18/2020, a porte chiuse ai sensi dell'art. 472 comma 3 del codice di procedura penale

Rispetto ai procedimenti per i quali verrà emessa sentenza, al fine di evitare l'urgenza nell'eventuale richiesta di copie degli atti alle cancellerie, le motivazioni non saranno depositate, di regola, contestualmente alla lettura del dispositivo.

Sarà comunque consentito al difensore interessato, su richiesta dello stesso, di prendere visione del fascicolo del procedimento prima della trattazione dell'udienza, una volta fatto accesso all'aula.

In ogni caso, il numero di imputati e di difensori presenti nelle aule di udienza dovrà garantire, per ciascun procedimento, il rispetto delle misure di distanziamento.

Sarà comunque consentita la presenza in udienza di un praticante per ciascun Avvocato, compatibilmente col rispetto del numero massimo di presenti in aula e ferma restando la necessità che sia comunque garantita in via principale la presenza dei difensori interessati al procedimento stesso.

Ogni eventuale esigenza di diversa organizzazione dell'udienza potrà essere oggetto di preventiva comunicazione ed interlocuzione tra la Corte e i difensori interessati.

Gli Avvocati e i Magistrati si impegnano alla massima puntualità e al rispetto delle norme di sicurezza (distanziamento sociale, mascherine e guanti), con obbligo per gli Avvocati di essere presenti in aula all'orario fissato e di lasciare il Palazzo di Giustizia una volta terminata l'attività processuale.

I Consigli dell'Ordine manifestano la propria disponibilità a provvedere a proprie spese, ove necessario e ciascuno nei limiti delle possibilità concesse dal proprio bilancio, a dotare le aule d'udienza di prodotti igienizzanti per le postazioni degli Avvocati.

Art.4

Nelle ipotesi di procedimenti pendenti nei confronti di numerosi imputati, laddove fosse necessaria la contemporanea presenza di tutti i difensori in aula, sarà prevista la celebrazione del procedimento presso l'aula bunker della Casa Circondariale di 'Bicocca', previa comunicazione che verrà effettuata dalla cancelleria a tutte le parti almeno sette giorni prima della data prevista per l'udienza.

Art.5

La partecipazione all'udienza dell'imputato detenuto sarà assicurata in via preferenziale mediante collegamento in videoconferenza o, solo a fronte dell'indisponibilità di tale modalità, mediante collegamento da remoto con utilizzo dei programmi Skype for Business o Teams.

Sarà sollecitata ancora una volta, mediante richiesta al Ministero della Giustizia, l'implementazione degli impianti di videoconferenza all'interno del Palazzo di Giustizia, atteso che tale potenziamento consentirebbe, sia nel momento emergenziale attuale che in vista del possibile prolungarsi del mantenimento delle misure precauzionali, la celebrazione di un numero significativamente superiore di procedimenti a carico di imputati detenuti mediante l'utilizzazione della modalità della videoconferenza che, allo stato attuale, rappresenta la modalità di

partecipazione da remoto preferibile, consentendo alle parti di avere una visione dell'aula ben più ampia ed efficace rispetto a quella del collegamento Teams o Skype.

La partecipazione all'udienza dell'imputato detenuto, internato o in stato di custodia cautelare, così come la partecipazione dell'imputato sottoposto a misura cautelare non custodiale, a misura di sicurezza non detentiva o a misura di prevenzione è garantita con le modalità previste in seno alle linee guida (all. B) di cui al decreto emesso dal Presidente della Corte di appello in data 5 maggio 2020, che si allegano.

Art.6

In riferimento all'attività delle cancellerie, resta fermo quanto previsto nel decreto del Presidente della Corte di appello in data 11 maggio 2020.

Le cancellerie delle sezioni provvederanno a comunicare con modalità telematica l'importo dei diritti di copia da corrispondere e il numero di sentenza o di procedimento da inserire nella causale del pagamento, che potrà avvenire a mezzo F23, a mezzo PagoPA, o mediante scansione dell'originale dei diritti di cancelleria da allegare alla richiesta. Laddove la parte sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato, alla richiesta dovrà essere allegata copia del decreto di ammissione al beneficio. Le istanze di rilascio copie verranno esitate quanto prima, salvo esigenze di urgenza che dovranno essere esplicitate all'atto della richiesta, e previo pagamento dei relativi diritti comprensivi dell'aggravio per l'urgenza.

La consultazione dei fascicoli processuali avverrà previo appuntamento da fissarsi mediante richiesta telematica, per come previsto nel decreto sopra indicato. La cancelleria provvederà a riscontrare le richieste quanto prima, indicando data ed orario della convocazione. Eventuali ragioni di urgenza dovranno essere specificate dalla parte interessata all'atto della richiesta.

L'esito dei procedimenti trattati nel corso delle udienze verrà reso noto con comunicazione del relativo dispositivo entro il giorno feriale successivo, nonché, nell'ipotesi di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato, del decreto di liquidazione dei compensi professionali laddove letto e depositato in udienza, da effettuarsi a cura della cancelleria a mezzo p.e.c. o a mezzo p.e.o., a richiesta del singolo difensore, che dovrà essere riscontrata quanto prima.


In ogni caso, resta fermo che al fine di evitare l'urgenza nell'eventuale richiesta di copie degli atti alle cancellerie, le motivazioni non verranno, di regola, depositate contestualmente alla lettura del dispositivo.

Art.7


Il presente protocollo, che contiene misure eccezionali, la cui applicazione deve intendersi limitata sino al 31 luglio 2020, senza che possa costituire presupposto per l'instaurarsi di una prassi valevole per il futuro, integra quanto previsto dai decreti del Presidente della Corte di appello in data 5 maggio 2020 e 11 maggio 2020 e diventerà efficace al momento della sua sottoscrizione.

Sottoscritto in Catania, nel Palazzo di giustizia, il giorno 26 maggio 2020

Il Presidente della Corte di appello di Catania




Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania




Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone



Corte di appello di Catania

Linee guida per la fissazione e la trattazione delle udienze penali nel periodo 12 maggio 2020 – 31 luglio 2020

Art. 1

(Procedimenti a carico di persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare)

1. Le udienze relative a procedimenti a carico di persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare si svolgono mediante il sistema di videoconferenza ai sensi dell'art. 146-bis disp. att. cpp. o con collegamenti da remoto mediante i programmi informatici *Microsoft Teams* e *Skype for business* accessibili da utenti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le Forze dell'ordine e l'Avvocatura.
2. La Corte darà atto a verbale della partecipazione dell'imputato dalla postazione predisposta all'interno dell'istituto penitenziario e del sistema di videocollegamento utilizzato; acquisirà, inoltre, da tutte le parti il consenso alla trattazione dell'udienza con i collegamenti da remoto.
3. L'imputato agli arresti domiciliari potrà essere autorizzato, a sua richiesta, a partecipare all'udienza da remoto dalle postazioni attivate presso la Stazione dei Carabinieri o il Commissariato di PS che ha operato l'arresto o, comunque, presso il Comando più vicino attrezzato per il videocollegamento.
4. Il difensore dell'imputato, tre giorni prima dell'udienza, comunicherà all'indirizzo di posta elettronica della cancelleria se parteciperà all'udienza dall'aula della Corte, dal luogo in cui si trova il proprio assistito o da remoto mediante collegamento telematico; in tale ultimo caso fornirà il proprio recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica ordinaria (non pec) attraverso il quale potrà essere attivato il collegamento.
5. Il difensore dell'imputato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari comunicherà, altresì, se il proprio assistito intenderà partecipare all'udienza da remoto; in tal caso la Corte comunicherà per tempo al difensore il luogo in cui l'imputato agli arresti domiciliari dovrà recarsi, senza scorta e munito di mascherina protettiva, per partecipare all'udienza.
6. I difensori della parte civile, del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria comunicheranno tre giorni prima dell'udienza, all'indirizzo di posta elettronica della cancelleria, se parteciperanno all'udienza dall'aula della Corte o da remoto mediante

collegamento telematico; in tale ultimo caso forniranno il proprio recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica ordinaria (non pec) attraverso il quale potrà essere attivato il collegamento.

7. In caso di mancata comunicazione da parte del difensore, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione fisica in udienza.
8. Nel caso in cui il difensore dell'imputato opti per la partecipazione da remoto, sarà garantita, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi a distanza attraverso l'attivazione di un contatto riservato da parte della polizia giudiziaria o della polizia penitenziaria ove l'indagato risulti ristretto in carcere.
9. L'eventuale presenza di un interprete verrà assicurata, ove possibile, attraverso la presenza nel luogo in cui si troverà l'imputato; dovrà essere consentito anche all'interprete, ove necessario, l'accesso al canale di comunicazione per il contatto riservato tra l'avvocato e l'indagato. L'interprete dovrà presentarsi munito di mascherina protettiva ed egualmente il difensore.
10. Il messaggio di invito a partecipare all'udienza nella "stanza virtuale" del magistrato sarà inviato, poco prima l'inizio dell'udienza, all'indirizzo di posta elettronica dei soggetti interessati e sarà costituito dal link ipertestuale riportato nel provvedimento di fissazione.
11. L'udienza tenuta con collegamento da remoto mediante Microsoft Teams sarà registrata attraverso l'apposita funzione ed il relativo file, se necessario, sarà inviato per posta elettronica ai tecnici della fonoregistrazione per la trascrizione.
12. Nel corso dell'udienza le parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat attiva nella "stanza virtuale" di Microsoft Teams; gli atti, della cui produzione e ricezione si darà atto nel verbale di udienza, verranno successivamente stampati a cura della cancelleria per l'inserimento nel fascicolo e saranno immediatamente rimossi dalla "stanza virtuale";
13. Al termine dell'udienza i partecipanti dovranno essere rimossi dalla "stanza virtuale" del magistrato e dalla chat della "stanza virtuale"

Art. 2

(Procedimenti a carico di persone sottoposte a misura cautelare non custodiale, a misura di sicurezza non detentiva o a misura di prevenzione)

1. Per le udienze relative a procedimenti a carico di soggetti liberi, ma sottoposti a misura cautelare non custodiale, a misura di sicurezza non detentiva o a misura di prevenzione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 1.

Art. 3

(Udienze di convalida dell'arresto relativo ad un mandato di arresto europeo)

1. Le udienze di convalida dell'arresto relativo ad un M.A.E. si svolgono mediante il sistema di videoconferenza ai sensi dell'art. 146-bis disp. att. cpp. o con collegamenti da remoto mediante i programmi informatici Microsoft Teams e Skype for business.
2. La persona arrestata, se detenuta in carcere, sarà presente in videocollegamento dall'istituto penitenziario.
3. La polizia giudiziaria procedente indicherà all'avvocato il luogo nel quale l'arrestato verrà custodito, dandone atto nel verbale di arresto al fine di consentire al difensore di scegliere se essere presente, in alternativa, presso l'aula della Corte, presso il luogo dove si trova l'arrestato ovvero da remoto.
4. Nel momento in cui riceverà l'avviso dell'intervenuto arresto, il difensore potrà comunicare se intende partecipare all'udienza presso la Corte, ovvero presso il luogo dove si trova l'arrestato ovvero da remoto mediante collegamento telematico. Di tale scelta la polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale, indicando l'indirizzo di posta elettronica ordinaria (non pec) con la quale il predetto difensore desidera collegarsi da remoto. In caso di mancata comunicazione la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione fisica in udienza.
5. Nei casi in cui il difensore opti per la partecipazione da remoto, sarà garantita prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza la possibilità di colloqui difensivi a distanza attraverso l'attivazione di un contatto da parte della polizia giudiziaria o della polizia penitenziaria ove l'indagato risulti comunque ristretto.
6. La presenza di un interprete, ove necessario, viene assicurata preferibilmente nel luogo in cui si trova l'arrestato, nel rispetto delle prescrizioni vigenti volte a prevenire il rischio di contagio.
7. La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto trasmetterà all'indirizzo e-mail della sezione dei provvedimenti speciali il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto, indicando il nominativo del difensore nominato, il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail comunicato.
8. Gli avvisi di fissazione dell'udienza di convalida conterranno l'espressa indicazione del ricorso allo strumento di collegamento telematico.
9. Il messaggio di invito a partecipare all'udienza nella "stanza virtuale" del magistrato sarà inviato, poco prima l'inizio dell'udienza, all'indirizzo di posta elettronica dei soggetti interessati e sarà costituito dal *link* ipertestuale riportato nel provvedimento di fissazione.

10. L'udienza tenuta con collegamento da remoto mediante *Microsoft Teams* sarà registrata attraverso l'apposita funzione ed il relativo *file*, se necessario, sarà inviato per posta elettronica ai tecnici della fonoregistrazione per la trascrizione.
11. Nel corso dell'udienza le parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat attiva nella "stanza virtuale" di Microsoft Teams; gli atti, della cui produzione e ricezione si darà atto nel verbale di udienza, verranno successivamente stampati a cura della cancelleria per l'inserimento nel fascicolo e saranno immediatamente rimossi dalla "stanza virtuale";
12. Al termine dell'udienza i partecipanti dovranno essere rimossi dalla "stanza virtuale" del magistrato e dalla chat della "stanza virtuale"


Il Presidente della Corte
(Dr. Giuseppe Melladò)



(ALL. C)

CORTE DI APPELLO DI CATANIA

PRESIDENZA

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

Per come già stabilito con decreto del 5 maggio 2020, sono confermate per il periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020 le direttive già impartite circa l'accesso agli uffici giudiziari e la regolamentazione dei servizi di cancelleria della Corte, che qui di seguito si riassumono.

ACCESSO AGLI UFFICI GIUDIZIARI

Per l'accesso al Palazzo di Giustizia di Piazza Verga, alla sede del Tribunale e della Procura di Via Crispi, alla sede delle sezioni lavoro della Corte e del Tribunale di via Guardia della Carvana, alla sede degli uffici del Giudice di Pace, alle aule bunker di Bicocca continuano ad applicarsi le disposizioni adottate da questa Presidenza e dal Procuratore Generale della Repubblica col provvedimento dell'11 marzo 2020 (all. A).

Per l'accesso al Palazzo di giustizia e agli altri plessi giudiziari è fatto obbligo di usare mascherine di protezione, come da provvedimento di questa Presidenza e del Procuratore Generale del 30 aprile 2020 (all.B)

SERVIZI DI CANCELLERIA

Si confermano le disposizioni adottate da questa Presidenza con la comunicazione del 25 marzo 2020 (all.C):

- 1) ogni informazione, richiesta o istanza avanzata alle cancellerie e agli altri uffici della Corte sarà evasa solo a seguito di comunicazione che i signori Avvocati e gli utenti inoltreranno agli indirizzi di posta elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria indicati nell'accluso elenco e di successivo riscontro da parte degli uffici;
- 2) si evidenzia che, ove l'indirizzo della cancelleria cui destinare il messaggio sia un indirizzo di posta elettronica ordinaria, sarà possibile per i signori Avvocati inoltrare il messaggio da un proprio indirizzo di posta elettronica certificata soltanto nel caso in cui quest'ultimo sia abilitato alla ricezione dei messaggi provenienti da un indirizzo di posta elettronica ordinaria, atteso che in caso contrario il mittente non potrà ricevere il messaggio di riscontro.

GC/

Catania – Piazza G. Verga – CAP 95129 – Tel. 095/366184 - 303 fax 095/502603

K:\CORONAVIRUS\LETTERE.doc



CORTE DI APPELLO DI CATANIA

PRESIDENZA

Al fine di evitare simili inconvenienti, si raccomanda di inoltrare i messaggi destinati ad un indirizzo di posta elettronica ordinaria utilizzando un proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria, piuttosto che un indirizzo di posta elettronica certificata;

3) gli atti evasi saranno consegnati ai signori Avvocati e agli altri utenti presso l'ufficio URP nei giorni di martedì e giovedì di ogni settimana dalle ore 9,00 alle ore 11,00 per gli atti di competenza delle cancellerie civili, e dalle ore 11,00 alle ore 13,00 per gli atti di competenza delle cancellerie penali, come da ordine di servizio del Dirigente in data 7 maggio 2020 (all. D);

4) per la presentazione delle istanze e per il riscontro delle stesse debbono essere utilizzati, in ogni caso ove sia possibile, i sistemi informatici in dotazione, tenuto conto della possibilità, di recente introdotta, di corrispondere in via telematica anche i diritti di copia in materia penale;

5) l'accesso alle cancelleria per prendere visione dei fascicoli processuali, ove strettamente necessario, sarà consentito solo previa apposita prenotazione telematica, scaglionando nel tempo gli appuntamenti e prevedendo l'ingresso, per singolo utente, negli uffici.


UFFICIO UNEP

Per la regolamentazione dei servizi UNEP, si rinvia alle disposizioni adottate con decreto dell'8 maggio 2020 (all. E).

Si comunichi ai Capi degli uffici, ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati del distretto, al Dirigente amministrativo e si pubblichi sul sito della Corte.

Catania, 11 maggio 2020

Il Presidente della Corte
Giuseppe Meliadò



GC/

Catania - Piazza G. Verga - CAP 95129 - Tel. 095/366184 - 303 fax 095/502603

\\10.9.9.36\Share\Corte\Segreteria\VARIE\GIORNALIERO 2020.doc



(A)

CORTE DI APPELLO DI CATANIA

PRESIDENZA

**IL PROCURATORE GENERALE
DELLA REPUBBLICA DI CATANIA**

**IL PRESIDENTE DELLA CORTE
DI APPELLO DI CATANIA**

ritenuto che, al fine di un adeguato contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, si rende necessario stabilire precise limitazioni all'accesso agli uffici giudiziari;
ritenuto che tale misura appare conforme alle indicazioni provenienti dalla riunione operativa svoltasi, con la partecipazione dell'Autorità sanitaria, presso la Prefettura di Catania in data 10 marzo 2020, alla luce del carattere particolarmente diffuso dell'epidemia, dell'incremento dei casi nelle regioni settentrionali e del recente rientro in Sicilia di innumerevoli persone che sono state domiciliate per ragioni di studio o di lavoro nei territori individuati nell'art. 1 del DPCM dell' 8 marzo 2020 o, comunque, in aree sino ad oggi maggiormente interessate dall'emergenza epidemiologica (v. ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 4 dell'8 marzo 2020);
sentiti il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania e i capi degli uffici;
visti l' art. 2 , comma 2 lettera a) del d.l. 8 marzo 2020 n. 11 e l'art. 1 del DPCM del 9 marzo 2020;

DECRETANO

a decorrere dalla data del presente provvedimento e sino al 3 aprile 2020 l'accesso al Palazzo di Giustizia di Piazza Verga, alla sede del Tribunale e della Procura di Via Crispi, alla sede delle sezioni lavoro della Corte e del Tribunale di via Guardia della Carvana, alla sede degli uffici del Giudice di Pace, alle aule bunker di Bicocca è consentito solo alle seguenti persone:

- 1) i magistrati professionali e onorari, gli avvocati, le forze dell'ordine, il personale delle cancellerie;
- 2) le parti dei processi civili e penali per le udienze in corso di trattazione, i testimoni e gli ausiliari del giudice, del pubblico ministero e delle parti private (a titolo esemplificativo, periti, consulenti, amministratori giudiziari) citati per la partecipazione alle udienze o per altre ragioni d'urgenza, muniti di biglietto di convocazione o di prenotazione;

GC/

Catania – Piazza G. Verga – CAP 95129 – Tel. 095/366184 - 303 fax 095/502603

K:\CORONAVIRUS\LETTERE.doc



CORTE DI APPELLO DI CATANIA

PRESIDENZA

- 3) i tutori, i curatori, i curatori speciali, gli amministratori di sostegno citati per la partecipazione alle udienze, o che intendano accedere ai locali per la richiesta agli uffici di atti urgenti, muniti di biglietto di convocazione o di prenotazione;
- 4) le persone convocate dall'autorità giudiziaria, dalla polizia giudiziaria o autorizzate dagli uffici di cancelleria a seguito di prenotazione telematica o telefonica;
- 5) le persone di volta in volta autorizzate dai capi degli uffici o da loro delegati.

Catania, 11 marzo 2020

Il Procuratore Generale
dott. ~~Roberto Saleva~~

Il Presidente della Corte
dott. ~~Giuseppe Malinò~~

GC/

Catania - Piazza G. Verga - CAP 95129 - Tel. 095/366184 - 303 fax 095/502603

KAVARIEGIORNALIERO 2020.doc



(B)

CORTE DI APPELLO DI CATANIA PRESIDENZA

IL PROCURATORE GENERALE
DELLA REPUBBLICA DI CATANIA

IL PRESIDENTE DELLA CORTE
DI APPELLO DI CATANIA

Visto l'art. 3 comma 2 del D.P.C.M. del 26.4.2020 che prevede che "ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e comunque tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. Ai fini di cui al comma 2, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso";

ritenuto che per luogo aperto al pubblico deve intendersi quello al quale chiunque può accedere a determinate condizioni, ovvero quello frequentabile da un'intera categoria di persone o comunque da un numero indeterminato di soggetti che abbiano la possibilità giuridica e pratica di accedervi senza legittima opposizione di chi sul luogo esercita un potere di fatto o di diritto;

ritenuto che, pertanto, l'espressione "luoghi confinati aperti al pubblico" appare riferibile anche agli uffici giudiziari, quantomeno per gli ambienti accessibili al pubblico, e che va, quindi, fatto obbligo a chiunque acceda al Palazzo di Giustizia e agli altri plessi giudiziari di usare mascherine protettive, per come sopra indicato;

DISPONE

a decorrere dal 4.5.2020 a chiunque accede al Palazzo di Giustizia e agli altri plessi giudiziari è fatto obbligo di usare mascherine di protezione.

Catania, 30 aprile 2020

Il Procuratore Generale
Roberto Saieva

Il Presidente della Corte
Giuseppe Meliadoro

GC/

Catania - Piazza G. Verga - CAP 95129 - Tel. 095/366184 - 303 fax 095/502603



(C)

CORTE DI APPELLO DI CATANIA

PRESIDENZA

Ministero della Giustizia
Corte d'Appello di CATANIA
USCITA - 25/03/2020 12:54:25 - 0004380



Prot. n.

Catania, li

25.03.2020

Prot. Precedente /2.1.8

Pos. 2.1.8 /2020

Ai Signori
Presidenti dei Consigli degli Ordini
degli Avvocati del

DISTRETTO

Oggetto: Presidi giudiziari e servizi di cancelleria.

A seguito della costituzione, presso la Corte di appello e gli altri uffici giudiziari, di presidi finalizzati a ridurre al massimo la presenza del personale, pur garantendosi i servizi essenziali, si fa presente alle SS.LL che ogni informazione, richiesta o istanza avanzata alle cancellerie e agli altri uffici della Corte saranno evase solo a seguito di comunicazione che i sigg.ri Avvocati inoltreranno agli indirizzi di posta elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria indicati nell'accluso elenco e di successivo riscontro da parte degli uffici.

Si segnala che, ove l'indirizzo della cancelleria cui destinare il messaggio sia un indirizzo peo, sarà possibile per i sigg.ri Avvocati inoltrare il messaggio da un proprio indirizzo pec soltanto nel caso in cui quest'ultimo sia abilitato alla ricezione dei messaggi provenienti da un indirizzo peo, atteso che in caso contrario il mittente non potrà ricevere il messaggio di riscontro.

Al fine di evitare simili inconvenienti, si raccomanda ai sigg.ri Avvocati di inoltrare i messaggi destinati ad un indirizzo peo utilizzando un proprio indirizzo peo, piuttosto che un indirizzo pec.

Si invita a dar comunicazione della presente nota a tutti gli iscritti.

Grato per la collaborazione.

Il Presidente della Corte
Giuseppe Meliàdo

GC/

Catania - Piazza G. Verga - CAP 95129 - Tel. 095/366184 - 303 fax 095/302603

R:\VARIE\GIORNALIERO 2020.doc



CORTE DI APPELLO DI CATANIA

indirizzi PEO e PEC di uffici con presidio

Segreteria amministrativa

PEC prot.ca.catania@giustiziacert.it

Registro generale penale e Sentenze

PEC registrogenerale.penale.ca.catania@giustiziacert.it

PEO ruologengenpenale.ca.catania@giustizia.it

Ufficio Ricorsi che ritornano dalla Cassazione

PEC sez2.penale.ca.catania@giustiziacert.it

PEO ufficioricorsipercassazione.ca.catania@giustizia.it

Ufficio Impugnazione e I.E.

PEC sez2.penale.ca.catania@giustiziacert.it

PEO ufficioimpugnazioni.ca.catania@giustizia.it

Ufficio Patrocinio a Spese dello Stato

PEC sez2.penale.ca.catania@giustiziacert.it

PEO patrocinioaspesedellostato.ca.catania@giustizia.it

Cancelleria PRIMA sezione penale

PEC sez1.penale.ca.catania@giustiziacert.it

PEO sez1penale.ca.catania@giustizia.it

Cancelleria SECONDA sezione penale

PEC sez2.penale.ca.catania@giustiziacert.it

PEO sez2penale.ca.catania@giustizia.it



CORTE DI APPELLO DI CATANIA

indirizzi PEO e PEC di uffici con presidio

Misure di Prevenzione e Provvedimenti Speciali (Mandato Arresto Europeo, rogatorie, riconoscimento sentenze penali straniere, estradizioni per l'estero, ecc.);

PEC sez1.penale.ca.catania@giustiziacert.it
sez2.penale.ca.catania@giustiziacert.it
PEO misurediprevenzione.ca.catania@giustizia.it
provvedimentispeciali.ca.catania@giustizia.it

Cancelleria TERZA sezione penale

PEC sez3.penale.ca.catania@giustiziacert.it
PEO sez3penale.ca.catania@giustizia.it

Cancelleria Corte Assise Appello

Cancelleria Minori penale

PEC assiseappello.ca.catania@giustiziacert.it
PEO assiseappello.ca.catania@giustizia.it

Ufficio Esecuzione penale ed Iscrizione Casellario

PEC esecuzioni.ca.catania@giustiziacert.it
PEO esecuzionepenale.ca.catania@giustizia.it

Cancelleria PRIMA sezione civile

PEC [sez1civile.ca.catania@giustizia.it](mailto://///
PEO <a href=)

Cancelleria SECONDA sezione civile

PEC [sez2civile.ca.catania@giustizia.it](mailto://///
PEO <a href=)

Cancelleria sezione LAVORO



CORTE DI APPELLO DI CATANIA

indirizzi PEO e PEC di uffici con presidio

PEC //
PEO sezionelavoro.ca.catania@giustizia.it

Cancelleria sezione FAMIGLIA E MINORI

PEC //
PEO sezionefamigliaeminori.ca.catania@giustizia.it

Ufficio Recupero Crediti Penali e Civili

PEC recuperocrediti.ca.catania@giustiziacert.it
PEO recuperocrediti.ca.catania@giustizia.it

Ufficio Ragioneria

PEC ragioneria.ca.catania@giustiziacert.it
PEO ufficioragioneria.ca.catania@giustizia.it

Ufficio Spese di Giustizia

PEC ragioneria.ca.catania@giustiziacert.it
PEO spesedigiustizia.ca.catania@giustizia.it

Et. 25.11.2020



Corte di Appello di Catania

Ordine di servizio n. 12/2020

Il Dirigente Amministrativo

Visti il DPCM 26.IV.2020 e il DL n. 28 del 30 aprile 2020, dai quali si evince il differimento al prossimo 31 luglio della data di cessazione del periodo di emergenza sanitaria per il quale occorre assumere nuove misure in tema di organizzazione del lavoro per il contrasto alla diffusione del Covid 19 e ciò, in considerazione della graduale ripresa delle attività a seguito dell'introduzione della fase 2;

Nel ribadire che: la via privilegiata di presentazione di istanze ed evasione delle stesse rimane quella dell'utilizzo dei sistemi informatici in uso, in considerazione della recente possibilità di corrispondere per via telematica i diritti di copia anche in materia penale; l'accoglimento dell'utenza nelle cancellerie, nei casi in cui ciò è strettamente necessario (es. visione del fascicolo), è consentito solo, previo appuntamento e nel rispetto delle regole del distanziamento sociale e dell'uso dei DPI anche da parte degli ospiti ecc..;

Previ accordi col Tribunale sede e d'intesa col Capo dell'Ufficio;

dispone

ad integrazione di precedenti ordini di servizio e nel richiamare la nota di questa dirigenza n. 646 dell'11 marzo scorso, in via sperimentale, con effetto dall'11 maggio e fino a nuova disposizione, che:

-il sig. Paolo Rapisarda, preposto allo sportello URP, provveda alla consegna, nei giorni di martedì e giovedì, delle copie delle cancellerie civili dalle ore 9,00 alle 11,00 e quelle delle cancellerie penali dalle ore 11,00 alle 13,00; lo stesso o il suo sostituto riferirà giornalmente sul numero degli utenti affluiti e su quello delle copie consegnate;

-gli addetti alle cancellerie civili e penali avranno cura di far pervenire anzitempo all'URP le copie da consegnarsi nella giornata, in precedenza concordata con gli utenti anche con riguardo alle fasce orarie sopra indicate, al fine di evitare pericolosi assembramenti allo sportello.

In caso di assenza del sig. Rapisarda, da programmarsi comunque con congruo anticipo salvo imprevisti, il Responsabile del ruolo generale civile e quello del ruolo generale penale o loro sostituto incaricheranno rispettivamente, a turno settimanale, l'unità della propria cancelleria a presidiare l'URP.

Con l'occasione, si dispone altresì che l'aliquota degli ausiliari, per emerse criticità e per prevedibili maggiori esigenze, viene fissata in quattro unità al giorno.

Si comunichi all'interessato, ai responsabili delle cancellerie ed alla RSU.

Catania, 7.V.2020

Il Dirigente Amministrativo
Michele Russo

V. Il Presidente della Corte
Giuseppe Meliadoro



CORTE DI APPELLO DI CATANIA

PRESIDENZA

IL PRESIDENTE

Visto il precedente decreto di questa Presidenza datato 11 marzo 2020, nonché la nota prot. 4020 del 13/3/2020;

considerato il graduale miglioramento del quadro di evoluzione della situazione epidemiologica nel territorio della Regione Sicilia (v. ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 17 del 18 aprile 2020);

ritenuto necessario rimodulare l'organizzazione dell'attività dell'Ufficio UNEP di Catania in vista della graduale ripresa dell'attività giudiziaria a decorre dal 12 maggio;

vista la proposta formulata dal dirigente dell'UNEP con nota prot. 267 del 6/5/2020;

DISPONE

- che a decorrere dal 12 maggio e sino al 31 luglio 2020:
- il servizio di ricezione atti, sia delle notifiche che delle esecuzioni, opererà dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 12,00, il sabato dalle ore 8,30 alle ore 11,00 e il giovedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle 16,30, ad esclusione degli atti urgenti ricevibili solo la mattina entro le ore 11,00 e gli atti ultimo giorno entro le ore 10,00;

- l'accesso all'utenza verrà consentito solo a seguito di prenotazione telematica, utilizzando le caselle po di seguito indicate.

Per prenotare la consegna o il ritiro di atti di notifica ad istanza di parte, esenti e/o a pagamento, gli indirizzi po da contattare sono i seguenti:

rosamaria.spinnato@giustizia.it
 massimosalvatore.romeo@giustizia.it
 laura.puglisi@giustizia.it
 laura.crocitti@giustizia.it
 vincenzo.rossitto@giustizia.it
 antonio.reina01@giustizia.it
 domenico.mostaccio@giustizia.it

Catania - Piazza G. Verga - CAP 95129 - Tel. 095/366418-181-182 fax 095/502603



CORTE DI APPELLO DI CATANIA

PRESIDENZA

Per prenotare la consegna o il ritiro di atti di esecuzioni ad istanza di parte, esenti e/o a pagamento, gli indirizzi peo da contattare sono i seguenti:

unep.uffesecciv.ca.catania@giustizia.it

marialetizia.amata@giustizia.it

isabellaannamaria.gerardi@giustizia.it

veronicamariavalerenti@giustizia.it

Si raccomanda, inoltre, quanto appresso:

- di utilizzare solo indirizzi di posta elettronica ordinaria e non di posta elettronica certificata;

- di non utilizzare contemporaneamente tutti i canali a disposizione per non creare ingolfamenti;

- di indicare la scadenza e il numero di atti da lavorare, in quanto le richieste superiori al numero di sei verranno gestite nella giornata di sabato;

- di inserire nella richiesta anche un numero di utenza telefonica mobile.

Si dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito della Corte e comunicato ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati del distretto.

Catania, 8 maggio 2020

Il Presidente della Corte
Giuseppe Meliado

Catania - Piazza G. Verga - CAP 95129 - Tel. 095/366418-181-182 fax 095/502603

C:\Users\Agiovanni\comunicello\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\BTE1\YNR\provvedimento UNEP.doc
2/11/2006 10,30



(F)

CORTE DI APPELLO DI CATANIA PRESIDENZA

IL PRESIDENTE

Visto il precedente decreto di questa Presidenza datato 11 marzo 2020 nonché la nota prot. 4020 del 13/3/2020;

considerato il graduale miglioramento del quadro di evoluzione della situazione epidemiologica nel territorio della Regione Siciliana (vedi, da ultimo, l'ordinanza presidenziale n. 18 del 30 aprile 2020);

ritenuto necessario rimodulare l'organizzazione dell'Ufficio UNEP di Catania in vista della graduale ripresa dell'attività giudiziaria a decorre dal 12 maggio;

visto il precedente decreto di questa Presidenza datato 8 maggio 2020;

viste le proposte formulate dal dirigente dell'UNEP con la nota del prot. 267 del 6/5/2020 e con quella di rettifica del 14 maggio 2020;

DISPONE

che a decorrere dal 15 maggio e sino al 31 luglio 2020:

- l'accesso dell'utenza all'ufficio verrà autorizzato solo a seguito di prenotazione telematica utilizzando le caselle po di seguito indicate.

Per le richieste di esecuzione:

unep.uffesecciv.ca.catania@giustizia.it

Per le richieste di notifica di atti esenti:

unep.notificheadistanzadiparteesenti.ca.catania@giustizia.it

Per le richieste di notifica di atti a pagamento:

unep.notificheadistanzadipartepagamento.ca.catania@giustizia.it

Le richieste pervenute ad altri indirizzi dell'UNEP resteranno inevase.

Si raccomanda di utilizzare solo indirizzi di posta elettronica ordinaria e non di posta elettronica certificata perché, diversamente, il richiedente non potrà tecnicamente ricevere risposta.



CORTE DI APPELLO DI CATANIA

PRESIDENZA

- per i mesi di maggio e giugno verranno ricevute solo le richieste di esecuzione con scadenza nei suddetti mesi;
- l'orario dello sportello sarà il seguente:
dal lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00;
il giovedì dalle ore 14,30 alle ore 16,30, con esclusione degli atti urgenti e ultimo giorno, ricevibili solo la mattina;
il sabato dalle ore 8,30 alle ore 11,00, solo atti urgenti;
- il numero di atti giornalieri superiori a 6 (sei) dovrà essere segnalato, in quanto la prenotazione sarà gestita il giovedì pomeriggio.

Il presente provvedimento sostituisce integralmente il precedente dell'8 maggio 2020 e verrà pubblicato sul sito della Corte e comunicato ai Tribunali e ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati del distretto.

Catania, 15 maggio 2020

Il Presidente della Corte
Giuseppe Meliado



CORTE DI APPELLO DI CATANIA

PRESIDENZA

**IL PROCURATORE GENERALE
DELLA REPUBBLICA DI CATANIA**

**IL PRESIDENTE DELLA CORTE
DI APPELLO DI CATANIA**

In relazione a quanto previsto nel decreto dell'11 marzo 2020 del Presidente della Corte di appello e del Procuratore generale della Repubblica, la cui vigenza è stata prorogata sino al 31 luglio, che individua le categorie delle persone incaricate di accedere agli uffici giudiziari e di ritirare gli atti, si precisa:

- 1) che il ritiro degli atti evasi può essere curato da persona incaricata, con espressa delega, dal soggetto abilitato (avvocati, tutori, curatori, curatori speciali, amministratori di sostegno ed altri, muniti di biglietti di convocazione);
- 2) che la consultazione dei fascicoli può essere operata anche da persona incaricata, con espressa delega, dal difensore, previa apposita prenotazione telematica.

Restano ferme le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Corte di appello dell'11 maggio 2020 e del Procuratore Generale dell'8 maggio 2020.
Si pubblichi nel sito della Corte e se ne dia comunicazione ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati del distretto.

Catania, 21 maggio 2020

Il Procuratore Generale
Roberto Saleva

Il Presidente della Corte
Giuseppe Meliadò

GC/